



COMUNE DI SONA

**Provincia di Verona
REGIONE VENETO**



SETTORE ENTRATE - SERVIZIO TRIBUTI

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE
PUBBLICHE AFFISSIONI E PER L'EFFETTUAZIONE
DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

Adottato con deliberazione del C.C. n. 30
del 30.03.2006

Modificato con deliberazioni del C.C. n. 68
del 12.09.2006

n. 06
del 31.03.2008

n. 13
del 08.04.2010

n. 31
del 29.06.2012

SOMMARIO

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

pag.

| | | |
|--------|---|---|
| Art. 1 | – Oggetto del Regolamento..... | 5 |
| Art. 2 | – Ambito di applicazione..... | 5 |
| Art. 3 | – Classificazione del Comune | 6 |
| Art. 4 | – Pubblicità effettuata su spazi, aree ed impianti comunali..... | 6 |
| Art. 5 | – Criteri generali per la realizzazione del piano degli impianti..... | 6 |
| Art. 6 | – Tipologia degli impianti | 7 |
| Art. 7 | – Quantità degli impianti | 7 |

CAPO II IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

| | | |
|---------|--|----|
| Art. 8 | – Oggetto | 9 |
| Art. 9 | – Soggetto Passivo..... | 9 |
| Art. 10 | – Delle tariffe in genere..... | 10 |
| Art. 11 | – Pubblicità ordinaria e modalità di commisurazione..... | 10 |
| Art. 12 | – Pubblicità effettuata con veicoli..... | 12 |
| Art. 13 | – Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni | 13 |
| Art. 14 | – Pubblicità varia..... | 13 |
| Art. 15 | – Divieti e Limitazioni..... | 14 |
| Art. 16 | – Riduzioni dell'imposta | 15 |
| Art. 17 | – Esenzioni dell'imposta..... | 15 |
| Art. 18 | – Diritto di interpello del contribuente..... | 16 |

CAPO III MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

| | | |
|-------------|---|----|
| Art. 19 | – Disposizioni generali..... | 18 |
| Art. 19 bis | – Corrispettivo | 20 |
| Art. 20 | – Spazi privati per le affissioni commerciali e spazi riservati | 21 |

CAPO IV
DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

| | |
|--|----|
| Art. 21 – Servizio delle pubbliche affissioni..... | 23 |
| Art. 22 – Diritto sulle pubbliche affissioni..... | 23 |
| Art. 23 – Riduzione del diritto | 24 |
| Art. 24 – Esenzioni dal diritto | 24 |
| Art. 25 – Modalità per l’espletamento del servizio delle pubbliche affissioni e gestione spazi riservati | 25 |

CAPO V
SANZIONI

| | |
|--|----|
| Art. 26 – Rettifica od accertamento d’ufficio..... | 27 |
| Art. 27 – Sanzioni tributarie..... | 28 |
| Art. 28 – Interessi..... | 30 |
| Art. 29 – Sanzioni amministrative | 30 |
| Art. 30 – Contenzioso – Giurisdizione Tributaria | 32 |
| Art. 31 – Procedimento | 32 |

CAPO VI
MODALITA’ DI LIQUIDAZIONE DEL TRIBUTO

| | |
|--|----|
| Art. 32 – Dichiarazione | 33 |
| Art. 33 – Pagamento dell’imposta | 33 |

CAPO VII
DISPOSIZIONI FINALI

| | |
|------------------------------------|----|
| Art. 34 – Disposizioni finali..... | 35 |
|------------------------------------|----|

ALLEGATI

| | |
|--|----|
| Allegato “A” – Norme per l’installazione dei mezzi pubblicitari..... | 36 |
| Allegato “B” – Modello per le domande d’installazione | 43 |
| Allegato “C” – Modello dichiarativo per nuova installazione o proroga annuale..... | 49 |

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina nell'ambito del territorio comunale l'esecuzione della pubblicità e delle affissioni, nonché l'applicazione e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni, in conformità, laddove non derogato ex art. 52 D.Lgs. 446/97¹, alle disposizioni del Decreto Legislativo 507/1993² e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Sotto la denominazione di pubblicità è compresa la diffusione o esposizione di messaggi visivi o acustici, eseguita mediante insegne, iscrizioni, cartelli, targhe, volantini, automezzi, striscioni e di altri mezzi simili, effettuata in luoghi pubblici o aperti al pubblico o comunque da tali luoghi percepibili.
3. Sotto la denominazione di pubbliche affissioni è compresa l'esposizione nell'ambito del territorio comunale di manifesti di qualunque materia costituiti, esposti negli appositi spazi ad essi riservati.

Art. 2

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni effettuate nel comune di Sona sono soggette, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, rispettivamente ad una imposta ovvero ad un diritto a favore del Comune nel cui territorio sono effettuate.
2. Per la pubblicità effettuata con mezzi propri su aree, che siano di proprietà comunale o concesse in godimento dal Comune, sono dovuti la tassa per l'occupazione di suolo pubblico ed un canone di concessione, oltre l'imposta.
3. Per la pubblicità effettuata su impianti di proprietà comunale – ricevuti in affitto – è dovuto un corrispettivo di locazione, oltre l'imposta.

¹ **D.Lgs. 15-12-1997, n. 446** "Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali" - Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 dicembre 1997, n. 298, S.O.

² **D.Lgs. 15-11-1993, n. 507** "Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della L. 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale" - Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 dicembre 1993, n. 288, S.O.

Art. 3

CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

1. Ai fini dell'articolo 2 del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507² e successive modificazioni ed integrazioni, il Comune di Sona appartiene alla IV[^] classe in quanto gli abitanti residenti ammontano a 14.506 unità in base alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello risultante dai dati pubblicati annualmente dall'Istituto Nazionale di Statistica.

Art. 4

PUBBLICITA' EFFETTUATA SU SPAZI, AREE ED IMPIANTI COMUNALI

1. Il Comune determina la misura del canone di concessione per la pubblicità effettuata con mezzi propri su spazi ed aree di proprietà comunale od in godimento al Comune. Il canone costituisce il corrispettivo dell'uso straordinario dell'area pubblica e dello spazio circostante occorrente per la visibilità e l'efficacia della pubblicità, nonché compensa tutti gli oneri che fanno carico al Comune in dipendenza dell'utilizzo dei beni per fine pubblicitario.
2. Il Comune determina la misura del canone di affitto per la pubblicità effettuata sugli impianti di proprietà comunale, i quali possono essere concessi singolarmente o per lotti, ad eccezione degli spazi da riservare ai soggetti di cui all'articolo 20 del D.Lgs. 15/11/1993 n. 507², ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 20 bis del citato Decreto.
3. Il Comune, in caso di affidamento del servizio ad altro soggetto, può essere coadiuvato dal Concessionario.

Art. 5

CRITERI GENERALI PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DEGLI IMPIANTI

1. I criteri a cui si farà riferimento per la stesura di un piano generale, che comprenda comunque gli attuali spazi esistenti e sempre che concorrano motivi di effettiva necessità, sono i seguenti:
 - a) Gli impianti e la scelta delle località dovranno rispettare il territorio inteso nella sua razionalizzazione/armonizzazione perseguita dall'Amministrazione, nella principale opera di salvaguardia dello stesso.
 - b) il piano dovrà tener conto, e quindi rispettare, l'attuale contesto urbanistico, con le proprie esigenze di carattere storico, ambientale ed estetico.
 - c) Il piano dovrà considerare inoltre le esigenze obiettive dello sviluppo, per soddisfare le richieste di carattere commerciale e socio-culturale

- d) La stesura del piano dovrà altresì rispettare ed armonizzarsi alle norme del Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285³, D.Lgs. 10 settembre 1993 n. 360⁴) al regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495⁵), al regolamento di polizia municipale e traffico.
- e) Il Comune ha facoltà di chiedere al concessionario delle pubbliche affissioni e della pubblicità, se il servizio viene gestito in tale forma, di svolgere servizi aggiuntivi strumentali alla repressione dell'abusivismo pubblicitario e al miglioramento dell'impiantistica, intendendosi in tale ambito ricompresa ogni forma di cooperazione volta al conseguimento dei fini sopracitati.
2. I mezzi pubblicitari collocati nell'ambito del territorio comunale sottostanno alle prescrizioni riportate nell'allegato "A" al presente regolamento.

Art. 6

TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI

1. Fatti salvi gli attuali spazi esistenti per le pubbliche affissioni, riconosciuti conformi nelle quantità e qualità alle effettive esigenze riscontrate ed in sintonia ai criteri di cui all'articolo precedente, nel caso di necessita' di ampliamento o di sostituzione degli stessi, il Comune od il concessionario dovranno fare riferimento alle seguenti fattispecie:
- standardi (mono o bifacciali);
 - tabelle;
 - poster 6 x 3 (mono o bifacciali);
2. Le caratteristiche tecniche degli stessi (colore, formato, etc.) saranno valutate dall'ufficio urbanistico.

Art. 7

QUANTITA' DEGLI IMPIANTI

1. La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni viene stabilita in un minimo di mq. 180 in relazione alla popolazione residente e al rapporto di 12 mq ogni mille abitanti (*vedi articolo 18 del D.Lgs. 507/93²*). La superficie a disposizione è evidenziata nella tabella inserita nell'Allegato "A" ed è interamente posta nella disponibilità del servizio pubblico.

³ **D.Lgs. 30-04-1992, n. 285** "Nuovo codice della strada" - Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 maggio 1992, n. 114, S.O.

⁴ **D.Lgs. 10-09-1993, n. 360** "Disposizioni correttive e integrative del codice della strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285" - Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217.

⁵ **D.P.R. 16-12-1992, n. 495** "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada" - Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 dicembre 1992, n. 303, S.O.

2. La ripartizione degli stessi è così determinata:
- 1) Per le affissioni di natura istituzionale, sociale o culturale o comunque prive di rilevanza economica il **20** %
 - 2) Per le affissioni di natura commerciale il **70** %
 - 3) Per l'effettuazione di affissioni dirette, prive di rilevanza economica, di cui all'art. 20 bis del D.Lgs. 507/1993², il **10** %
 - 4) in eccedenza alla superficie di cui al comma 1 viene disposto l'attribuzione a favore di soggetti privati per l'effettuazione di affissioni dirette e in riferimento esclusivo a impianti di grande formato (*posters dimensioni cm 600x300*) un ulteriore **13** %

Per le modalità si rimanda al capo III del presente regolamento.

CAPO II

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

Art. 8

OGGETTO

1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta all'imposta sulla pubblicità.
2. La predetta imposta si applica altresì agli impianti affissionistici recanti pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili di cui al comma 3 dell'art. 12 del Decreto Legislativo del 15.11.93 n. 507², fatto salvo quanto previsto dall'articolo 20 bis dl D.Lgs. 15/11/1993 n. 507².
3. Per luoghi pubblici si intendono le vie, le piazze, i giardini pubblici e le aree comunque aperte al pubblico passaggio o a cui chiunque può accedere in ogni momento senza limitazioni o condizioni.
4. Per luoghi aperti al pubblico si intendono i locali e le aree che siano destinati a spettacoli pubblici, a pubblici esercizi, ad attività commerciali, anche se non in via esclusiva, ai quali comunque chiunque può accedere anche soltanto in certi momenti o adempiendo a speciali condizioni poste da chi nel luogo medesimo eserciti un diritto od una potestà.
5. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato, con il limite stesso della mera propaganda ideologica.

Art. 9

SOGGETTO PASSIVO

1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, e' colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
2. E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta, senza obbligo di preventiva escussione, colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.
3. Il titolare del mezzo pubblicitario di cui al primo comma è pertanto tenuto all'obbligo della dichiarazione iniziale della pubblicità, delle variazioni della stessa ed al connesso

pagamento dell'imposta. Allo stesso è notificato l'eventuale avviso di accertamento e di rettifica e nei suoi confronti sono effettuate le azioni per la riscossione coattiva dell'imposta, accessori e spese, fatto salvo quanto previsto al comma 2.

4. Per i soggetti di cui all'articolo 20 del D.Lgs. 15/11/1993 n. 507² non trova applicazione l'imposta sulla pubblicità, relativamente alle esposizioni disciplinate dall'articolo 20 lettera b) del presente regolamento.

Art. 10

DELLE TARIFFE IN GENERE

1. Ai sensi del comma 5 dell'art. 3 del D.Lgs. n. 507/93², le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro i termine per l'approvazione del bilancio di previsione di ogni anno e si applicano a decorrere dal primo gennaio del medesimo anno.
In caso di mancata adozione della deliberazione si intendono prorogate di anno in anno.
2. Le tariffe decorrenti dal 01.01.2007 sono state approvate con delibera di Giunta Comunale n. 35 del 13.03.2007.

Art. 11

PUBBLICITA' ORDINARIA E MODALITA' DI COMMISURAZIONE

1. Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa dell'imposta si applica per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare.
2. Per le fattispecie pubblicitarie che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista.
3. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste dai commi 1 e 2.
4. Per la superficie di cui ai commi precedenti che abbia superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5, la tariffa dell'imposta e' maggiorata del 50%, per quella di superficie superiore a metri quadrati 8,5 la maggiorazione e' del 100%.
5. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui e' circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
6. Per mezzo pubblicitario si intende ogni impianto, manufatto o cosa materiale mediante il quale la pubblicità è diffusa.

7. Costituisce messaggio pubblicitario qualsiasi figura, fregio, guarnizione, ecc., anche se priva di scritta, quando sia evidente la sua funzione diretta a reclamizzare o individuare un particolare bene o servizio.
8. Nel calcolo della superficie del mezzo pubblicitario sono comprese le cornici che lo racchiudono.
9. I mezzi definiti dagli articoli da 23 a 39 del D.Lgs. 285/92³ (e Regolamento di esecuzione ed attuazione), sono assoggettabili all'imposta sulla pubblicità.
10. Sono esclusi dal calcolo della superficie soggetta a tassazione i sostegni non luminosi (piedi, pali, grappe, supporti, ecc.), purché strutturali al mezzo e privi di finalità pubblicitaria, salvo che la struttura non contenga colori o sia comunque integrata con l'iscrizione, che formi un contesto unico riconducibile al presupposto d'imposta.
11. La superficie imponibile risulta dal titolo autorizzativo o dalla superficie del mezzo pubblicitario abusivo, non assumendo rilevanza alcuna le ipotesi di un uso limitato o parziale.
12. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano –per eccesso- al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre al primo, al mezzo metro quadrato superiore; non si fa luogo ad applicazione d'imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
13. Non si fa altresì luogo ad applicazione di imposta per le insegne di esercizio fino ad una superficie complessiva di cinque metri quadrati. Intendesi per insegne di esercizio la scritta e/o il simbolo, aventi capacità distintive, in qualunque materiale realizzate che contraddistinguono l'esercizio o l'attività, contenute nella dimensione massima indicata di 5 mq e non ripetitivi. Non si considerano insegne di esercizio le targhe professionali.
14. Per il mezzo pubblicitario polifacciale l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva, se il mezzo è bifacciale la superficie imponibile è calcolata per ogni singola faccia.
15. Per il mezzo pubblicitario avente dimensioni volumetriche (ad esempio, il globo), l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico nel quale può essere circoscritto il mezzo stesso.
16. I festoni di bandierine e simili, nonché i mezzi di identico contenuto ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo – collocati in connessione tra di loro – si considerano agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario. Non sono considerati in connessione i mezzi pubblicitari situati in località diverse seppure adiacenti, in quanto determinano una discontinuità percettiva della pubblicità.
17. L'iscrizione pubblicitaria costituita da singole lettere, anche se collocate a distanza tra di loro, è soggetta ad imposizione in base alla superficie della figura geometrica entro la quale l'iscrizione è circoscritta per l'intero suo sviluppo.
18. I suddetti metodi di calcolo delle superfici si applicano anche per determinare le superfici delle insegne di esercizio fino a cinque metri quadrati, limite dimensionale entro il quale, ai sensi del precedente comma 13, non si fa luogo ad applicazione d'imposta.
19. Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base: le riduzioni non sono cumulabili.

20. Qualora la pubblicità ordinaria permanente e temporanea nonché quella effettuata con veicoli venga posta in essere in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100%.

Art. 12

PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI

1. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, e' dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste dall'articolo precedente; per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti, sono dovute le maggiorazioni di cui all'articolo suddetto.
2. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta e' dovuta al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta e' dovuta nella misura della meta' a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta e' dovuta al comune in cui il proprietario del veicolo ha residenza anagrafica o la sede.
3. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa od adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta e' dovuta per anno solare al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune dove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del 1 gennaio di ciascun anno, o da quella successiva di immatricolazione hanno in dotazione detti veicoli, secondo le tariffe vigenti.
4. Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa e' raddoppiata.
5. Per i veicoli di cui al comma 3 non e' dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.
6. Non si fa luogo ad applicazione di imposta per l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente ed esclusivamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni. Per accedere a tale beneficio bisogna risultare iscritti all'Albo Nazionale degli Autotrasportatori ex Legge 6 giugno 1974 n. 298⁶.
7. E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.
8. E' tassativamente vietato il posizionamento stanziale di autoveicoli o mezzi comunque riconducibili ad essi che diventano elemento di supporto di pubblicità o propaganda. Si considera stanziale la sosta continuativa superiore a tre giorni.

⁶ **L. 06-06-1974, n. 298** "Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada" - Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 luglio 1974, n. 200.

Art. 13

PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI

1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli od altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare in base alla tariffa vigente.
2. Per la pubblicità di cui al comma 1 di durata non superiore a tre mesi, si applica, per ogni mese o frazione una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista.
3. Per la pubblicità prevista dai commi 1 e 2 effettuata per conto proprio dall'impresa si applica l'imposta in misura pari alla meta' delle rispettive tariffe.
4. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alle proiezioni in base alla tariffa vigente.
5. Qualora la pubblicità di cui al comma 4 abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla meta' ivi prevista.

Art. 14

PUBBLICITA' VARIA

1. Per la pubblicità effettuata con striscioni od altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione e' pari a quella prevista per la pubblicità ordinaria.
2. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, e' dovuta l'imposta a ciascun comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita, nella misura stabilita dalle tariffe vigenti.
3. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, anche quando la struttura non è sostenuta da gas leggeri, si applica l'imposta in base alla tariffa pari alla meta' di quella prevista dal comma 2.
4. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini, o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, e' dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa vigente.

5. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione e' quella vigente.

Art. 15

DIVIETI E LIMITAZIONI

1. Per l'esame delle richieste di pubblicità effettuate tramite insegne di esercizio e cartelli è competente il Settore Gestione del Territorio, sentito il settore Polizia Locale, avuto riferimento alle norme che disciplinano la materia. Per le altre forme di pubblicità sarà necessario acquisire il "nulla-osta" del Comando Polizia Locale, nel rispetto delle norme del Codice della Strada e suo Regolamento di attuazione.
2. E' vietato in tutto il territorio comunale effettuare lancio di manifestini, volantini, fotografie od altro materiale pubblicitario da veicoli, da aeromobili. E' altresì vietata la pubblicità esercitata ambulante o da punti fissi, qualora il materiale lanciato possa cadere sulle vie e piazze pubbliche. E' consentito il collocamento di detto materiale pubblicitario sugli automezzi in sosta nelle vie, piazze e parcheggi pubblici.
3. E' vietato affiggere le epigrafi e gli avvisi mortuari sui fabbricati adibiti ad Uffici Comunali, a Scuole, Case di Riposo e sulle loro recinzioni.
4. La Pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili è vietata, entro i centri abitati, dalle ore 19.00 alle ore 8.00 tutto l'anno, nonché dalle 12.00 alle 15.00 durante il periodo invernale (ora solare) e dalle 12.00 alle 16.00 durante il periodo estivo (ora legale), salvo specifica autorizzazione su richiesta motivata . Tale divieto è esteso all'intera giornata nelle vie adiacenti alle case di cura e di riposo, dei plessi scolastici durante le ore di lezione e degli edifici di culto durante le cerimonie.
5. E' consentita, nei limiti delle disposizioni vigenti, anche senza preventiva autorizzazione amministrativa del Comune, la propaganda ambulante sonora per divulgare informazioni su conferenze, riunioni e simili aventi esclusivamente natura culturale, politica, sindacale, sportiva, filantropica, di beneficenza, nonché per festeggiamenti patriottici, popolari e religiosi, senza fine di lucro.
6. E' vietata ogni forma di pubblicità volgare ed offensiva della dignità del corpo umano maschile e femminile.
7. All'interno dei centri abitati è vietato affiggere, nello stesso luogo, più manifesti riportanti lo stesso messaggio pubblicitario.
8. La collocazione di manifesti vari (locandine, fogli di differenti dimensioni e forme, striscioni, ...) in occasione di particolari occasioni (matrimoni, lauree, sagre, eventi musicali, spettacoli viaggianti, ...) dovranno essere posizionati, nel rispetto dell'ambiente, in modo da non interferire con la segnaletica stradale. Devono comunque essere, per dimensioni, colori, forma e contenuti, adeguati ai luoghi di esposizione e devono essere rimossi entro il giorno successivo all'evento. Si dovrà in ogni caso evitare il posizionamento su segnaletica stradale, sugli alberi ed in prossimità degli incroci stradali.

Art. 16

RIDUZIONI DELL'IMPOSTA

1. La tariffa dell'imposta e' ridotta dell'80% per la pubblicità effettuata dalle "botteghe storiche" riconosciute con attestato del Sindaco, come previsto dall'art.17 del *Regolamento per l'insediamento delle attività commerciali*, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 10.04.2000 e successive modificazioni.

Art. 17

ESENZIONI DELL'IMPOSTA

1. Sono esenti dall'imposta:
 - a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni od alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposte sulle vetrine e nelle porte di ingresso dei locali medesimi, purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
 - c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alla rappresentazioni in programmazione;
 - d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
 - e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico, di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
 - f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 12;
 - g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
 - h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

- i) le insegne le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
2. Per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi si fa riferimento al punto 13 dell'art. 11 del presente regolamento.
3. Ai fini dell'esenzione dall'imposta l'attività esercitata è quella risultante dalle autorizzazioni comunali, di pubblica sicurezza, di altre autorità od accertata dal registro delle imprese presso la Camera di Commercio.
4. L'imposta sulla pubblicità non trova applicazione:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza
5. I soggetti di cui alla lettera h) del primo comma devono presentare in visione all'ufficio comunale pubblicità idonea documentazione od autocertificazione relativa al possesso dei requisiti richiesti per beneficiare dell'esenzione. Per gli ulteriori mezzi, in quanto l'esenzione compete per un solo mezzo, se provata l'assoggettabilità all'imposta, vige l'ordinario regime impositivo.

Art. 18

DIRITTO DI INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al Comune o in caso di gestione in concessione al concessionario del servizio, che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.
2. La risposta, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine sopra citato (120 giorni), si intende che l'amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.
3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall'amministrazione finanziaria entro il termine sopra citato di 120 giorni;

4. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione o questioni analoghe fra loro, il comune o, in caso di gestione in concessione, il concessionario del servizio, può rispondere collettivamente, adoperando il mezzo più idoneo per ottenere una contestuale conoscenza del quesito proposto;
5. Per l'identificazione del soggetto preposto al diritto di interpello, si rimanda all'art. 33 del presente regolamento.

CAPO III

MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 19

DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il presente regolamento prevede una armonizzazione degli iter autorizzativi con quanto previsto dalle statuizioni del Codice della Strada.
2. In via generale si statuisce che il Comune, in virtù delle linee principali del piano generale degli impianti sopra esposte, si avvale della facoltà di cui al comma 6 dell'articolo 23 del Codice della Strada, ossia della facoltà di concedere deroghe, nell'ambito del centro abitato, alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale, nonché del comma terzo dell'articolo 26 del D.Lgs. n. 285/92³, così come modificato dal D.Lgs. n. 360/93⁴.
3. Quanto sopra esposto nel rispetto di limiti di cui al D.Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285³, D.Lgs. 10 Settembre 1993 n. 360⁴ e D.P.R. 16 Dicembre 1992 n. 495⁵.
4. Non è sottoposta alla preventiva autorizzazione comunale, anche se tenuta al pagamento dell'imposta, ove non esente, la pubblicità effettuata e rivolta all'interno dei luoghi aperti al pubblico, nel rispetto del comma 1⁷ dell'art.23 del codice della strada³ (*a titolo esemplificativo e non esaustivo, si citano gli stadi e gli impianti sportivi, le stazioni automobilistiche e di pubblici trasporti, i centri commerciali*) e quella eseguita con i veicoli per uso privato.
5. Nelle ipotesi delle recinzioni di cantieri "a cielo aperto", relative ad opere pubbliche o private che abbiano la durata prevista non inferiore a dodici mesi, il Comune si riserva il diritto di collocare o autorizzare impianti pubblicitari sul suolo pubblico, sulla base di un apposito progetto di soluzione tecnica.

Qualora le recinzioni insistano esclusivamente sull'area privata, può essere richiesta l'autorizzazione.

All'istanza è allegato un progetto di sistemazione, il quale deve essere approvato per il rilascio dell'autorizzazione.

Se le recinzioni hanno una durata inferiore ai dodici mesi, si applicano le disposizioni sulla pubblicità temporanea.

⁷ 1. Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurre la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide. Sono, altresì, vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento. Sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica.

Le superfici dei suddetti impianti non rientrano nella quantità stabilita ai fini del piano generale degli impianti.

6. L'Autorizzazione potrà essere sostituita da apposita D. I. A., con l'utilizzo del modello allegato "B" al presente Regolamento (*si precisa che lo stesso è generico ed utilizzabile anche per altri interventi, per cui dovranno essere compilate solamente le parti interessate e per gli allegati si dovrà fare riferimento al successivo punto 7.*). La stessa dovrà essere presentata in triplice copia (*una, protocollata, sarà restituita al richiedente, una sarà inviata al Settore Gestione del Territorio ed una andrà al Settore Polizia Locale*).
7. Alla richiesta di autorizzazione o alla D. I. A., dovranno essere allegati:
 - a) Un'autodichiarazione, nella quale deve essere attestato che il manufatto che s'intende collocare è stato calcolato, realizzato e verrà posto in opera, tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire la stabilità. L'attestazione va presentata in carta semplice con dichiarazione sostitutiva di atto notorio e deve essere firmata dal soggetto interessato al rilascio dell'autorizzazione oppure dal costruttore o dall'installatore dell'impianto.
Sono escluse dall'obbligo le targhe professionali e le scritte pittoriche realizzate su pareti preesistenti e su vetrine, comprese le vetrofanie.
 - b) Una documentazione fotografica, comprendente due o più foto a colori di formato minimo cm 15x10, che illustrino dettagliatamente il punto d'installazione, la facciata dell'intero edificio e l'ambiente circostante.
 - c) Una rappresentazione planimetrica in scala appropriata, sulla quale occorre specificare:
 - la proprietà dell'area (*pubblica o privata*);
 - l'esatto punto di collocazione dell'impianto;
 - la distanza del lato aggettante del mezzo pubblicitario dalla carreggiata;
 - l'esistenza di segnali stradali di pericolo e di prescrizione, di impianti semaforici, di intersezioni, di altri cartelli e mezzi pubblicitari, presenti 50 metri prima e 50 metri dopo il punto in cui s'intende collocare il mezzo oggetto della domanda, indicandone le relative distanze.Nel caso l'impianto pubblicitario sia collocato fuori dai centri abitati, il tratto di strada da rappresentare viene elevato a 250 metri prima e 150 dopo il punto d'installazione e deve essere indicata la presenza della segnaletica di cui sopra.
 - d) Un bozzetto a colori o una fotografia del mezzo pubblicitario con l'indicazione delle dimensioni, del materiale con il quale viene realizzato ed installato;
 - e) Nulla Osta dell'Ente proprietario della strada, se diverso dal Comune, qualora il mezzo pubblicitario sia visibile dalla stessa.
 - f) Nulla Osta del proprietario del fabbricato o dell'area su cui insiste il mezzo pubblicitario.
 - g) Ulteriore documentazione potrà essere richiesta per particolari casi.

8. Gli impianti di grande formato (*poster dimensioni cm 600x300*) possono essere installati solamente in posizione parallela alla strada ed all'interno dei centri abitati (*art. 48, comma 1°*, del regolamento di esecuzione del codice della strada⁸).

Art. 19 bis

CORRISPETTIVO

1. Ai sensi del 7° comma dell'art. 53 del D.P.R. n.495/1992 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni ed integrazioni - al momento del rilascio delle autorizzazioni di cui agli artt. precedenti è dovuto un corrispettivo.
2. Il corrispettivo si applica per il rilascio delle autorizzazioni relative a cartelli pubblicitari, preinsegne, insegne, targhe, e tutti gli altri mezzi pubblicitari in genere, collocati o da collocare lungo tutte le strade all'interno del Centro Abitato o in vista di esse, sia in proprietà pubblica che privata e sulle strade comunali al di fuori del Centro Abitato.
3. Il corrispettivo di cui al comma 1° è determinato con provvedimento annuale dalla Giunta Comunale entro il 31 ottobre di ogni anno. Il corrispettivo può essere diversificato in base alla classificazione esistente nel Comune per l'applicazione del C.O.S.A.P. (*Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche*).
4. Il corrispettivo è dovuto indipendentemente dall'applicazione dell'imposta di pubblicità o del diritto di affissione, non avendo il corrispettivo natura tributaria ma patrimoniale.
5. Il corrispettivo complessivo viene suddiviso in tre rate annuali, la prima delle quali deve essere versata interamente prima del ritiro dell'autorizzazione, con le modalità indicate dall'ufficio preposto, e le successive alle scadenze previste nell'atto di autorizzazione nelle misure stabilite dalla Giunta Comunale.
6. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alla scadenza può essere effettuata, ai sensi dell'art. 52 comma 6 del D.Lgs 15.12.1997 n. 446¹:
 - a) mediante ingiunzione di pagamento con la procedura indicata nel Regio Decreto 14.4.1910 n. 639¹⁹;
 - b) mediante la formazione dei ruoli con la procedura di cui al DPR 29.9.1973 n. 602²⁴ e successive modificazioni ed integrazioni e con le modalità previste nel D.Lgs. 13.4.1999 n. 112²⁰;
 - c) mediante le ordinarie procedure civilistiche.
7. Gli interessati possono richiedere al Comune, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute. Sull'istanza di rimborso il Comune provvede entro 90

⁸ I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari previsti dall'articolo 23 del codice e definiti nell'articolo 47, se installati fuori dai centri abitati non devono superare la superficie di 6 m², ad eccezione delle insegne di esercizio poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza ai fabbricati, che possono raggiungere la superficie di 20 m²; qualora la superficie di ciascuna facciata dell'edificio ove ha sede l'attività sia superiore a 100 m², è possibile incrementare la superficie dell'insegna di esercizio nella misura del 10% della superficie di facciata eccedente 100 m², fino al limite di 50 m²

giorni dalla data di presentazione della stessa. Per importi fino a € 12,00 non si effettuano rimborsi.

8. I cartelli, le insegne e gli altri mezzi pubblicitari autorizzati ed installati prima dell'entrata in vigore del presente provvedimento e non rispondenti alle disposizioni del vigente regolamento comunale dovranno essere adeguati, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, entro il termine massimo di un anno. Resta inteso che nel frattempo dovranno versare il corrispettivo nelle misure fissate dalla Giunta Comunale, in ottemperanza a quanto sopra stabilito.

A seguito della verifica, l'ufficio competente, nei diversi casi, procederà al rilascio delle autorizzazioni triennali, ovvero, nel caso di incompatibilità sanabili potrà imporre prescrizioni, ovvero procedere a comunicare all'interessato l'incompatibilità dell'impianto dettando i tempi per l'individuazione di posizioni idonee al trasferimento. Tutte le spese derivanti dall'eventuale adeguamento o rimozione con contestuale ripristino dei luoghi sono a carico del titolare dell'impianto pubblicitario.

9. Sono esentate dal pagamento del corrispettivo le autorizzazioni temporanee di durata massima fino a 30 giorni rilasciate a Enti Pubblici e ad Associazioni/Gruppi/Comitati non aventi, nel proprio statuto, scopo di lucro.

Per periodi successivi ai trenta giorni, gli interessati dovranno presentare ulteriore richiesta e pagare il corrispettivo.

Sono altresì esentati dal pagamento del corrispettivo i cartelli indicatori, nel numero massimo di due e delle dimensioni massime di cm 125x25, posizionati nelle vie adiacenti la propria sede da Associazioni, Gruppi, Comitati non aventi, nel proprio statuto, scopo di lucro, purché privi di sponsorizzazioni

10. Sono esentate dall'autorizzazione e dal pagamento del corrispettivo:
 - a) le targhe indicative di attività imprenditoriali, professionali e di associazioni di dimensioni inferiori a cmq 1000;
 - b) le vetrofanie fino ad una superficie complessiva di mq 8.
11. Il Responsabile del Settore competente è autorizzato ad affidare il servizio finalizzato all'applicazione del corrispettivo suddetto anche ad Impresa specializzata.

Art. 20

SPAZI PRIVATI PER LE AFFISSIONI COMMERCIALI E SPAZI RISERVATI

a) spazi privati per le affissioni commerciali

1. Il Comune di Sona destina **57 metri quadrati** computati con riferimento al totale dei metri quadrati destinati alle pubbliche affissioni, a spazi privati per le affissioni.
2. Tali spazi dovranno essere usati esclusivamente per l'effettuazione di affissioni commerciali, essendo le affissioni di natura istituzionale, sociale o culturale o comunque prive di rilevanza economica già previste negli spazi affissionistici pubblici.

3. Proceduralmente l'eventuale discrezionale autorizzazione è così prevista:
 - a) a seguito di domanda spontanea di ditta o società;
 - b) a seguito di proposta dei Settori Entrate o Gestione del Territorio o Lavori Pubblici, riferite ed insorte nuove esigenze in conformità alle linee generali del piano enunciate all'articolo 5.
4. La richiesta di autorizzazione può essere articolata nei termini e modi ritenuti più opportuni, stabiliti dal Settore Entrate.
5. In ogni caso lo stesso dovrà contattare più ditte o società specializzate onde meglio verificare le proposte formulate al fine di scegliere la migliore in rapporto alle esigenze del Comune, tramite espletamento di apposita gara.
6. Se l'iter nasce secondo i dettami di cui alla lettera a), l'ordine di presentazione della domanda costituisce, a parità di offerta, titolo preferenziale.
7. Il verbale di gara, di cui al precedente punto 5., e l'apposito disciplinare, redatto nei modi e termini di legge, saranno approvati con determina del Responsabile del Settore Entrate;
8. Per ogni spazio assegnato verrà rilasciata specifica autorizzazione.
9. Se per gli spazi privati per affissioni vengono utilizzati impianti di proprietà comunale, per l'uso degli stessi sarà dovuto un canone d'affitto. Diversamente, se installati dai privati, sarà dovuto il canone di concessione.

b) spazi riservati

1. Il Comune di Sona destina, in conformità all'articolo 20 bis del D.Lgs. 15/11/1993 n. 507², il 10% di impianti affissionali, pari a **45 metri quadrati**, computati con riferimento al totale dei metri quadrati destinati alle pubbliche affissioni, a spazi riservati per l'affissione dei manifesti ai soggetti di cui all'articolo 20 del D.Lgs. 15/11/1993 n. 507².
2. I soggetti di cui all'articolo 20 del citato decreto sono lo Stato, gli Enti pubblici territoriali, i comitati, le associazioni e le fondazioni che non perseguono scopo di lucro.
3. La richiesta di affissione deve essere effettuata dalla persona fisica che intende affiggere i manifesti per i soggetti di cui al comma precedente.
4. Il Comune, o il Concessionario in caso di affidamento del servizio in concessione, non fornisce personale e materiale per l'affissione e le affissioni negli spazi riservati è esente dal diritto sulle pubbliche affissioni.
5. I manifesti da affiggere non debbono contenere alcun marchio o riferimento ad aziende od enti che perseguono scopo di lucro, pena il diniego all'affissione diretta ed il rinvio al servizio affissioni. In tal caso la debenza della riduzione, o meno, del diritto sulle pubbliche affissioni verrà valutata ai sensi dei seguenti articoli 23 e 24 del presente Regolamento.
6. Per le modalità pratiche di accesso al servizio si rinvia all'articolo 25, lettera b), del presente Regolamento.

CAPO IV

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 21

SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Il servizio delle pubbliche affissioni e' inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune o del concessionario del servizio , in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita nelle disposizione regolamentari di cui all'art. 8 di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche, fatti salvi gli spazi riservati di cui precedente articolo 20.
2. Fermo restando il piano generale degli impianti e gli spazi privati da destinare alle affissioni dirette nonché quelli destinati ad affissioni riservate, il Comune, avendo previsto la ripartizione degli impianti ai sensi dell'articolo 3 del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507², ha constatato che l'impiantistica pubblica e privata esistente e' conforme alle percentuali stabilite.
3. Le Società aventi la concessione per l'effettuazione di affissioni dirette, devono rispettare perfettamente, in quantità e qualità, le esigenze del Comune.
4. Ulteriori spazi privati per le affissioni saranno eventualmente concessi solo in base al procedimento di cui alla lettera b) del precedente articolo, ossia in caso di riscontrate nuove esigenze, ed a seguito di proposta del settore tributario od urbanistico.
5. Il pubblico servizio affissioni è svolto inprivativa. Nessuno può provvedere ad affiggere direttamente se non in possesso dei relativi spazi per affissioni dirette regolarmente autorizzati ovvero riservati. Il diritto sulle pubbliche affissioni ha natura tributaria. Deve essere recuperato se evaso, ai sensi della normativa vigente e delle statuizioni del presente regolamento.

Art. 22

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni e' dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso e' richiesto, un diritto a favore del Comune o del concessionario che provvede alla loro esecuzione.
2. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a 70 x 100 e per i periodi seguenti è quella indicata dalle tariffe vigenti.
3. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto di cui al comma 2 e' maggiorato del 50 per cento.

4. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto e' maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli e' maggiorato del 100 per cento.
5. Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili anche al diritto sulle pubbliche affissioni.
6. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio; per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni di legge in materia.

Art. 23

RIDUZIONE DEL DIRITTO

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 24;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari.

Art. 24

ESENZIONI DAL DIRITTO

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Art. 25

MODALITA' PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI E GESTIONE SPAZI RISERVATI

a) servizio pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo, nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il concessionario deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi per tutta la durata dell'affissione.
3. Il ritardo nelle effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data di richiesta, il Comune o il concessionario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune o il concessionario è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
7. Il Comune o il concessionario, se il servizio è gestito in tale forma, ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20.00 alle 7.00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto con un minimo di Euro 25,82 per ciascuna commissione, tale maggiorazione è attribuita al concessionario del servizio, se gestito in tale forma, quale rimborso per i maggiori oneri conseguenti alla reperibilità del personale ed all'utilizzo dello stesso in periodi al di fuori del normale orario di lavoro.

b) spazi riservati

1. Il Comune, o il concessionario del servizio, deve tenere un registro cronologico delle richieste di utilizzo degli spazi riservati. Tale registro fa fede ai fini dell'ordine temporale di utilizzo degli impianti.
2. All'uso degli spazi riservati si accede mediante una dichiarazione - che dovrà essere tenuta agli atti del Comune o del concessionario - nella quale la persona fisica che

intende procedere, anche materialmente, all'affissione deve indicare il soggetto di cui all'articolo 20 del D.Lgs. 507/93² per il quale procede - Stato, Enti pubblici territoriali, comitati, associazioni e fondazioni che non perseguono scopo di lucro - e, per tali ultimi tre soggetti, deve produrre copia dello statuto o dell'atto associativo dal quale si possa evincere la mancanza di scopo di lucro.

3. Oltre a ciò, la dichiarazione dovrà contenere il nome della persona che rappresenta gli Enti di cui al comma precedente, il numero dei manifesti che si intende affiggere e la durata.
4. La dichiarazione dovrà altresì contenere l'impegno, terminato il periodo di esposizione, a recarsi nuovamente presso l'ufficio affissioni e, nel caso in cui gli spazi utilizzati per l'affissione non fossero immediatamente riutilizzati da altro soggetto, di provvedere a coprire i manifesti con carta bianca.
5. Oltre a ciò, la persona fisica dovrà, nell'ambito della dichiarazione, attestare di essere edotto sulla circostanza che la responsabilità per eventuali violazioni delle norme di cui al D.Lgs. 507/93² e del presente Regolamento, sono ascrivibili al dichiarante stesso, nella sua qualità di autore materiale dell'affissione, non vigendo il regime di responsabilità, quantomeno solidale, dei soggetti di cui all'articolo 20 del D.Lgs. 507/93². Le sanzioni applicabili sono quelle di cui all'articolo 29 del presente Regolamento.
6. Per poter ottimizzare la fruizione degli spazi riservati, considerata la tipologia e la quantità degli stessi, si stabilisce che ogni soggetto, per singola affissione, non può superare il numero di **8 fogli** formato **cm 70x100**, e la durata di **giorni 10**.
7. I limiti di cui al comma precedente possono essere annualmente rivisti, entro il 31 marzo, mediante determina adottata dal Responsabile del settore Entrate, in base ai flussi di utilizzo registrati l'anno precedente, al fine di armonizzare la domanda con le reali possibilità di fruizione, verificatasi, degli spazi riservati.

CAPO V

SANZIONI

Art. 26

RETTIFICA OD ACCERTAMENTO D'UFFICIO

1. Il Comune o il concessionario, entro due anni dalla data in cui la dichiarazione e' stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica od accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato, in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che lo hanno determinato.
2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle sopratasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

3. Nell'avviso devono essere inoltre precisate:
 - L'ufficio emittente, il suo indirizzo ed orario di servizio ed il numero telefonico, presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato;
 - L'organo presso il quale è possibile promuovere il riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
 - Il responsabile del procedimento se diverso dal funzionario di cui al comma 4;
 - Il termine entro il quale può essere proposto ricorso, la Commissione Tributaria competente e la forma da osservare.
4. Gli avvisi di accertamento e rettifica di cui ai precedenti commi sono sottoscritti, anche ai sensi della Legge 549/95⁹, dal Funzionario comunale responsabile della gestione dell'imposta. Nel caso di gestione del servizio in concessione, gli avvisi sono sottoscritti, con le stesse modalità, dal concessionario.

È fatta salva la facoltà, per il Comune e per il concessionario, di avvalersi dei disposti di cui all'art. 10 della Legge 3.08.1999 n. 265¹⁰, all'art. 14 della Legge 20.11.1982 n. 890¹¹ e alla Legge 22.11.2002 n. 265¹².

⁹ **L. 28-12-1995, n. 549** "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" - Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 1995, n. 302, S.O.

¹⁰ **L. 03-08-1999, n. 265** "Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla L. 8 giugno 1990, n. 142" - Pubblicata nella Gazz. Uff. 6 agosto 1999, n. 183, S.O.

¹¹ **L. 20-11-1982, n. 890** "Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari" - Pubblicata nella Gazz. Uff. 4 dicembre 1982, n. 334.

5. Contro gli avvisi di accertamento o di rettifica è ammesso ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto, secondo le modalità previste dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546¹³.

Art. 27

SANZIONI TRIBUTARIE

A) Disposizioni generali

1. Le violazioni delle disposizioni del D.Lgs. n.507/93² e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di imposta comunale sulla pubblicità, e delle norme contenute nel regolamento comunale di applicazione del tributo sono punite a norma dell'art.23 del D.Lgs. n.507/93² nella formulazione successiva alle modifiche introdotte dall'art.12, comma 1, lett. a), D.Lgs. 473/97¹⁴ e a norma dell'art. 13, D.Lgs. 471/97¹⁵, oltre che delle prescrizioni seguenti, avuto riguardo ai principi che regolano il sistema sanzionatorio tributario.

B) Tardiva presentazione della dichiarazione

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione nei termini, non ricorrendo l'ipotesi per l'applicazione delle disposizioni sul ravvedimento ex art.13 D.Lgs. 472/97¹⁶, il trasgressore che presenta la dichiarazione tardiva è punito con una sanzione pari al 100 % della somma dovuta a titolo d'imposta.

C) Omessa presentazione della dichiarazione

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione, il trasgressore è tenuto a versare a titolo di sanzione il 150% della somma dovuta e non corrisposta a titolo di tributo quando ricorre anche una sola delle seguenti condizioni:
 - a. l'imposta non corrisposta, per singolo anno/periodo accertato, non supera € 258,23;

¹² **L. 22-11-2002, n. 265** "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 24 settembre 2002, n. 209, recante disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della base imponibile, di contrasto all'elusione fiscale, di crediti di imposta per le assunzioni, di detassazione per l'autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della riscossione e di imposta di bollo" - Pubblicata nella Gazz. Uff. 23 novembre 2002, n. 275.

¹³ **D.Lgs. 31-12-1992, n. 546** "Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della L. 30 dicembre 1991, n. 413" - Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 gennaio 1993, n. 9, S.O.

¹⁴ **D.Lgs. 18-12-1997, n. 473** "Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della L. 23 dicembre 1996, n. 662" - Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 gennaio 1998, n. 5, S.O.

¹⁵ **D.Lgs. 18-12-1997, n. 471** "Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della L. 23 dicembre 1996, n. 662" - Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 gennaio 1998, n. 5, S.O.

¹⁶ **D.Lgs. 18-12-1997, n. 472** "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della L. 23 dicembre 1996, n. 662" - Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 gennaio 1998, n. 5, S.O.

- b. il contribuente dimostri di aver presentato denuncia ai fini dell'applicazione di altre imposte e tasse presso l'ufficio tributi;
 - c. il contribuente non risulti aver subito accertamenti in materia di tributi locali nei precedenti tre anni;
 - d. il trasgressore dimostri, documentalmente, di versare in precarie condizioni economiche e sociali (es.: possesso della sola 1° casa e reddito da pensione, titolari di sussidi sociali, portatori di handicap, invalidi al lavoro);
 - e. il trasgressore o il contribuente offrano collaborazione ai funzionari addetti all'attività accertativa, fornendo tutti gli elementi utili alla corretta applicazione del tributo.
2. In tutti gli altri casi di omessa presentazione di dichiarazione si applica una sanzione pari al 200 % del tributo non versato.
 3. In ogni caso la sanzione minima da applicarsi sarà pari a € 51,00.

D) Dichiarazione infedele

1. Nell'ipotesi di dichiarazione infedele, quando non ricorrono le condizioni per l'applicazione delle disposizioni sul ravvedimento di cui all'art.13 D.Lgs. 472/97¹⁶, il trasgressore che provvede alla regolarizzazione degli errori o delle omissioni è punito con una sanzione pari al 50 % della maggior imposta dovuta.
2. Se la dichiarazione è infedele il trasgressore, qualora non risulti aver subito accertamenti in materia di tributi locali nei precedenti tre anni, è tenuto a versare a titolo di sanzione il 75 % della maggior somma dovuta e non corrisposta, quando ricorre anche una sola delle seguenti condizioni:
 - a. l'imposta non corrisposta, per singolo anno accertato, non supera € 258,23;
 - b. il trasgressore dimostri, documentalmente, di versare in precarie condizioni economiche e sociali (es.: possesso della sola 1° casa e reddito da pensione, titolari di sussidi sociali, portatori di handicap, invalidi al lavoro);
 - c. la somma non corrisposta non supera il 25% dell'intera imposta dovuta;
 - d. il trasgressore o il contribuente prestino collaborazione ai funzionari addetti all'attività accertativa, fornendo tutti gli elementi utili alla corretta applicazione del tributo.
3. In tutti gli altri casi di presentazione di dichiarazione infedele, si applica una sanzione pari al 100% della maggiore imposta non versata.

E) Violazioni non incidenti sul pagamento dell'imposta

1. Nei casi di errori od omissioni non incidenti sull'ammontare dell'imposta, nelle ipotesi di errori formali contenuti nella dichiarazione (es.: codice fiscale errato o mancante, nominativo errato, indirizzo errato del domicilio o sede del contribuente), non ricorrendo i presupposti per l'applicazione delle disposizioni sul ravvedimento ex art.13 D.Lgs. 472/97¹⁶, l'ufficio provvede all'irrogazione di una sanzione pari a € 51,00.

Art. 28

INTERESSI

1. Sulle somme dovute e non corrisposte nei termini ordinari prescritti per l'imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora nella misura del 7 per cento per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno nel quale dette somme sono divenute esigibili e fino a quello dell'effettuato pagamento.
2. Per le somme dovute a qualsiasi titolo al contribuente sono dovuti allo stesso, a decorrere dalla data del pagamento dallo stesso eseguito e del quale il Comune è tenuto al rimborso, gli interessi nelle misure previste dall'art. 15 del Regolamento delle Entrate Comunali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 18.01.1999 e successive modificazioni¹⁷.
3. Non sono richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti del Comune o, in caso di gestione in concessione, al concessionario del servizio, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errore del comune o del concessionario del servizio.

Art. 29

SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Il Comune è tenuto a vigilare, a mezzo del corpo di Polizia Locale, sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità e delle affissioni dirette alla stessa assimilate, richiamate o stabilite dal presente regolamento.
2. Le violazioni delle disposizioni di cui al primo comma comportano sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme stabilite dal capo I, sezione I e II, della Legge 24 dicembre 1981, n. 689¹⁸, salvo quanto espressamente stabilito dai commi successivi.
3. Per la violazione delle norme stabilite dal presente regolamento in esecuzione del D.Lgs. 507/93² nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da € 206,00 a € 1.549,00 con notificazione agli interessati, entro 150 giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale.

¹⁷ Ultima modificazione con delibera di Consiglio Comunale n.3 del 20.03.2007: *“La misura annua degli interessi è determinata nei limiti di un punto percentuale oltre il tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento”*.

¹⁸ **L. 24-11-1981, n. 689** “Modifiche al sistema penale” - Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 novembre 1981, n. 329, S.O.

4. Il Comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute e richiedendone agli stessi il rimborso con avviso notificato a mezzo raccomandata A.R.. Se il rimborso non è effettuato mediante versamento a mezzo c/c postale intestato al Comune entro il termine prestabilito, si procede al recupero coattivo del credito con ogni spesa di riscossione a carico dell'interessato.
5. Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dell'applicazione della sanzione di cui al terzo comma il Comune, o il concessionario del servizio, se non è stato assolto il tributo, può effettuare l'immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria e disporre la rimozione delle affissioni abusive. In ambedue i casi, oltre all'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo, il Comune provvede all'accertamento d'ufficio dell'imposta o del diritto dovuto per il periodo di esposizione abusiva, disponendo il recupero delle stesse e l'applicazione delle soprattasse e, se dovuti, degli interessi, di cui ai precedenti articoli 27 e 28.
6. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono essere sequestrati con ordinanza del Sindaco, a garanzia del pagamento sia delle spese di rimozione e di custodia, sia dell'imposta, delle soprattasse ed interessi. Nella predetta ordinanza è stabilito il termine entro il quale gli interessati possono richiedere la restituzione del materiale sequestrato versando le somme come sopra dovute od una cauzione, stabilita nell'ordinanza stessa, d'importo non inferiore a quello complessivamente dovuto.
7. I proventi delle sanzioni amministrative, da chiunque accertate, sono dovuti al Comune. Sono dallo stesso destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio pubblicità ed affissioni se gestito direttamente, all'impiantistica facente carico al Comune, alla vigilanza nello specifico settore ed alla realizzazione, aggiornamento, integrazione e manutenzione del Piano Generale degli Impianti di cui all'art. 5.
8. Tutte le procedure e le facoltà previste dal presente articolo possono essere, previa convenzione, affidate al concessionario del servizio;
9. Per omesso pagamento del corrispettivo di cui all'art. 19-bis si applica la sanzione amministrativa del 50% del corrispettivo annuale dovuto, oltre al corrispettivo annuale medesimo. Per omesso pagamento deve intendersi l'inadempimento protratto per oltre 30 giorni dalla data stabilita per il versamento.
Per omessa presentazione della richiesta di autorizzazione di cui all'art. 19-bis si applica la sanzione amministrativa del 50% del corrispettivo annuale dovuto, oltre al corrispettivo annuale dovuto.
Per denuncia infedele si applica pure la sanzione amministrativa del 50% del corrispettivo annuale dovuto, oltre al corrispettivo annuale medesimo.
10. Le sanzioni indicate nel comma precedente si applicano congiuntamente a quelle stabilite dal vigente Codice della Strada e relativo Regolamento di Attuazione.

11. Qualora sorga la necessità di rimuovere un impianto regolarmente autorizzato per particolari esigenze dell'Amministrazione, verrà individuato dalla stessa un nuovo sito per il suo posizionamento, mantenendo le spese di spostamento a carico del Comune.

Art. 30

CONTENZIOSO – GIURISDIZIONE TRIBUTARIA

1. La giurisdizione tributaria per l'imposta comunale sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni è esercitata dalla Commissione Tributaria Provinciale e dalle Commissioni Tributarie Regionali, secondo quanto dispone il D.Lgs. 31.12.1992 n. 546¹³.
2. Il processo è introdotto con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale.

Art. 31

PROCEDIMENTO

1. Per la presentazione del ricorso, l'individuazione degli atti impugnabili ed oggetto del ricorso, la proposizione del ricorso, i termini relativi e le costituzioni in giudizio, si osservano le norme stabilite dagli artt. 18, 19, 20, 21, 22 e 23 del D.Lgs. 31.12.1992 n. 546¹³.
2. Gli atti per i quali è proponibile il ricorso devono contenere, anche in forma sintetica, l'indicazione del termine entro il quanto il ricorso deve essere proposto, della Commissione Tributaria competente nonché delle relative forme da osservare per la presentazione, ai sensi dell'art. 20 del decreto richiamato nel precedente comma.

CAPO VI

MODALITA' DI LIQUIDAZIONE DEL TRIBUTO

Art. 32

DICHIARAZIONE

1. Il soggetto passivo di cui all'art. 9 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune o al concessionario apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. Il relativo modello di dichiarazione deve essere predisposto dal Comune e messo a disposizione degli interessati.
2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione: e' fatto obbligo al Comune o al concessionario di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo, in presenza di una continuità tra le esposizioni.
3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verificano modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta: tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine, fermo restando l'obbligo di rimozione del mezzo entro il 31 dicembre dell'anno precedente.
4. L'assolvimento del tributo non esonera il contribuente dall'obbligo di munirsi delle ulteriori autorizzazioni o concessioni eventualmente previste da altre leggi e regolamenti, ivi compreso il presente.

Art. 33

PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

1. L'imposta e' dovuta per anno solare di riferimento cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria, per le altre fattispecie il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.
2. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario. Sono ammesse anche altre forme di pagamento, tra cui la forma diretta.
3. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare e per quella annuale l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione prima dell'esposizione dei mezzi pubblicitari.

Qualora l'importo sia superiore a 1.549,37 l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate. Per le esposizioni realizzate nel corso dell'anno la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle esposizioni stesse; qualora l'esposizione abbia inizio successivamente al 30 settembre la rateizzazione può essere effettuata in due rate di uguale importo aventi scadenza, rispettivamente, nel mese di inizio esposizione e nel mese di dicembre dello stesso anno.

4. La riscossione coattiva dell'imposta e del diritto si effettua secondo le disposizioni di cui al R.D. 14 aprile 1910 n. 639¹⁹, ai sensi del comma 6 dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97¹. È altresì consentita, se il Comune lo ritenga più conveniente dal punto di vista strutturale ed organizzativo, procedere alla riscossione coattiva mediante ruolo, ai sensi del D.Lgs. 112/99²⁰. Il ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza. Stessa facoltà è riconosciuta al concessionario, se il servizio è gestito in tale forma. A tale soggetto sono altresì applicabili le norme di cui all'art. 10 della Legge 3.08.1999 n. 265¹⁰, all'art. 14 della Legge 20.11.1982 n. 890¹¹ e alla Legge 22.11.2002 n. 265¹².
5. La scelta della forma per la gestione del servizio è di competenza del Consiglio Comunale che, quando lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, può affidare il servizio ai soggetti di cui all'art. 52 del D.Lgs. 446/97¹.
6. La gestione del servizio, qualunque sia la forma prescelta, dovrà essere esercitata in conformità a quanto stabilito dal presente regolamento e dalle disposizioni del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507² e successive modificazioni ed integrazioni.
7. Se la gestione è affidata al concessionario, lo stesso subentra al comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato. In ogni caso, è fatto divieto al concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione. La concessione del servizio potrà essere rinnovata sussistendo le ragioni di convenienza e di pubblico interesse. Il Comune ha facoltà di chiedere al concessionario delle pubbliche affissioni di svolgere servizi aggiuntivi strumentali alla repressione dell'abusivismo pubblicitario e al miglioramento dell'impiantistica.

¹⁹ **R.D. 14-04-1910, n. 639** "Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato" - Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 settembre 1910, n. 227.

²⁰ **D.Lgs. 13-04-1999, n. 112** "Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla L.28 settembre 1998, n. 337" - Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 aprile 1999, n. 97.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34

DISPOSIZIONI FINALI

1. Per ciò che non è contemplato nel presente regolamento, si rimanda al Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507² e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ai regolamenti comunali vigenti.

Allegato "A" al REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI. NORME PER L'INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI.

I mezzi pubblicitari collocati nell'ambito del territorio comunale, con particolare riguardo per il Centro Storico, sottostanno alle seguenti prescrizioni, tenuto presente anche quanto dispongono in linee generali e nei casi particolari il vigente Codice della Strada ed il suo Regolamento, in particolare l'art. 23 del D.Lgs. 285/92³ e gli artt. 47 – 48 – 49 – 50 – 51 – 52 – 53 – 54 – 55 – 56 – 58 del D.P.R. 495/92⁵.

INSEGNE DI ESERCIZIO.

Si definisce "**Insegna di esercizio**" la scritta in carattere alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

Le insegne di esercizio, da installarsi nella sede di attività, nelle pertinenze accessorie, ovvero nell'apposito spazio ricavato sul prospetto di facciata, sul serramento, foro, vetrina o in via del tutto eccezionale e motivata, su parte diversa dal fabbricato ove trovasi l'esercizio stesso, non possono debordare rispetto agli spazi predisposti. Per l'installazione e il posizionamento si rimanda al vigente Regolamento Edilizio Comunale.

Le insegne dovranno il più possibile conformarsi, relativamente a caratteristiche costruttive e dimensionali, ai limitrofi impianti esistenti.

Le insegne, collocate nelle aree di particolare pregio ed importanza, di cui al titolo successivo, devono avere caratteristiche, forme e materiali compatibili con il contesto, con preferenza di lettere scatolari o pantografate. L'eventuale illuminazione dovrà essere di tipo indiretto.

E' di norma vietata la collocazione di faretti o lampioncini all'esterno delle vetrine a distanza inferiore a metri 3 dal limite della carreggiata.

Le dimensioni di tali insegne devono risultare compatibili con le caratteristiche del manufatto e del luogo, possono raggiungere la superficie di 20 mq qualora la superficie di ciascuna facciata dell'edificio ove viene posta l'insegna e ha sede l'attività sia superiore a 100 mq.

E' inoltre possibile incrementare la superficie dell'insegna d'esercizio nella misura del 10 % della superficie di facciata eccedente 100 mq, fino al limite di 50 mq.

La collocazione di insegne su stabili, in località anche non soggette a vincoli di tutela, o in altre zone di particolare valenza ambientale, può essere limitata, ad insindacabile giudizio della Commissione Edilizia Comunale, al fine di evitare che si riveli contrastante con il contesto ambientale circostante.

E' vietato realizzare scritte o disegni con fili al neon nelle vetrine di esercizi situati nelle aree di particolare pregio ed importanza.

Sono ammesse vetrofanie trasparenti fino a un massimo del 50% della superficie della vetrina.

Non sono ammesse insegne al di sopra di tetti e gronde eccezione fatta per le zone D del vigente P.R.G., come previsto dal vigente Regolamento Edilizio.

PREINSEGNE

Si definisce “**Preinsegna**” la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.

Le preinsegne dovranno avere le dimensioni di cm. 125 x cm. 25. E' ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un massimo di 6 preinsegne per ogni senso di marcia.

SORGENTI LUMINOSE

Si definisce “**Sorgente luminosa**” qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari luminosi, per luce propria o per luce indiretta, posti entro e fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove è consentita l'installazione, non possono avere luce né intermittente, né d'intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato o che, comunque, provochi abbagliamento.

CARTELLI

Si definisce “**Cartello**” un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

Possono essere installati se realizzati con struttura e materiali idonei a garantirne durata, sicurezza e agevole manutenzione, non deperibilità e resistenza agli agenti atmosferici.

Vanno collocati su luoghi diversi dalle sedi delle attività di riferimento o delle loro pertinenze accessorie.

In caso contrario, saranno considerati come insegne.

E' vietata la collocazione di cartelli pubblicitari nell'ambito delle aree di particolare pregio ed importanza, sia di tipo fisso che di tipo amovibile.

Nelle restanti località potranno avere una superficie massima di mq. 6 e il loro bordo inferiore dovrà essere in ogni punto ad una quota non inferiore a 1,5 m rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente.

Se collocati in aderenza ai fabbricati, non possono superare mq. 4 per ciascun impianto.

Non sono consentiti cartelli pubblicitari lungo fiumi, torrenti, scoli e relativi argini, scarpate, ecc..

E' consentita la collocazione dei cartelli - cantiere in aderenza a ponteggi di cantiere o in sopraelevazione degli stessi per la durata del medesimo cantiere. Devono contenere la sola indicazione delle ditte e/o lavorazioni attinenti al cantiere stesso. All'interno delle aree di particolare pregio ed importanza dovranno essere di contenute dimensioni.

STRISCIONI , LOCANDINE E STENDARDI.

Si definisce “**Striscione, locandina e stendardo**” l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie d'appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta antiriflesso. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.

Possono essere installati solamente nelle posizioni, individuate dall'Amministrazione Comunale, munite di apposite strutture.

Per gli striscioni e gli stendardi è obbligatoria l'autorizzazione dell'Ente.

E' fatto divieto di utilizzare, per l'appoggio, alberi, pali della pubblica illuminazione, segnaletica stradale, ovvero altri elementi senza la preventiva autorizzazione degli Enti proprietari.

Di norma, i supporti, se collocati al suolo, devono distare almeno m.3 dal limite della carreggiata.

Striscioni, locandine e stendardi se posizionati al di sopra della carreggiata dovranno avere il loro bordo inferiore ad una quota non inferiore a 5,1 m rispetto al piano della stessa.

L'esposizione di striscioni e mezzi simili è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni culturali, spettacolari e per il lancio di iniziative commerciali; per queste ultime il limite temporale è fissato in 15 gg, collegati alla data della manifestazione e non oltre il giorno successivo alla stessa.

La pubblicità relativa a iniziative promosse dall'Amministrazione Comunale non è soggetta a limiti di tempo.

Deroghe ai limiti temporali sopraindicati, aventi comunque natura eccezionale, devono essere autorizzate dalla Giunta Comunale.

SEGNI ORIZZONTALI RECLAMISTICI.

Si definisce “**Segno orizzontale reclamistico**” la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, e ammessi unicamente nelle aree previste dall’art. 51 del D.P.R. 16.12.92, n. 495⁵.

IMPIANTI PUBBLICITARI DI SERVIZIO

Si definisce “**Impianto pubblicitario di servizio**” qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell’ambito dell’arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne pedonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

I mezzi pubblicitari abbinati a servizi per gli utenti della strada dovranno essere posizionati nel rispetto delle esigenze della sicurezza stradale.

L’Amministrazione Comunale, acquisito il parere della Commissione Edilizia Comunale e del Comando di Polizia Locale, potrà autorizzarne l’installazione, tenendo conto anche della tipologia dei luoghi.

Qualora vengano meno le ragioni di pubblica utilità, tali impianti dovranno essere sollecitamente rimossi.

ALTRE FORME ED IMPIANTI DI PUBBLICITA’ DISCIPLINATI.

- Impianti destinati all’affissione di manifesti.

L’affissione di manifesti deve essere effettuata esclusivamente su manufatti a ciò destinati.

Devono essere utilizzati, per siffatti supporti, unicamente ai fini strutturali, materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici: qualora non conformi, saranno rimossi.

Ove collocati in aderenza a fabbricati, devono interessare prospetti ciechi e non decorati.

Per la disciplina delle superfici degli impianti per le affissioni si fa riferimento all’art.7 del presente Regolamento e all’elenco nelle pagine seguenti.

Elenco delle posizioni individuate per le affissioni:

Impianti e luoghi per le Pubbliche Affissioni nel Comune di Sona

| Tipo Struttura | Frazione | Ubicazione | Codice | Larghezza | Altezza | Facciate | Sup. (mq) | Sup. x Frazione | Sup. x tipo |
|-------------------------------|--|--|--|-----------|---------|----------|-----------|-----------------|-------------|
| Impianti | Lugagnano | Piazza Don Brunelli | 01 | 1,0 | 1,4 | 2 | 2,80 | 103,70 | |
| | | Via Caduti del Lavoro (c/o Uff.Postale) | 02 | 1,5 | 1,0 | 1 | 1,50 | | |
| | | Via Carducci | 03 | 2,0 | 1,4 | 2 | 5,60 | | |
| | | Via Concordia (c/o Cimitero) | 04 | 1,0 | 1,4 | 1 | 1,40 | | |
| | | Via Friuli | 05 | 1,4 | 2,0 | 2 | 5,60 | | |
| | | Via Friuli | 06 | 1,4 | 2,0 | 2 | 5,60 | | |
| | | Via Grande Torino | 07 | 2,0 | 1,4 | 1 | 2,80 | | |
| | | Via Kennedy | 08 | 2,0 | 1,4 | 1 | 2,80 | | |
| | | Via Kennedy | 09 | 1,4 | 2,0 | 1 | 2,80 | | |
| | | Via Mancalacqua | 10 | 2,0 | 1,4 | 2 | 5,60 | | |
| | | Via Mancalacqua – c/o cabinetta | 11 | 2,0 | 1,4 | 1 | 2,80 | | |
| | | Via Mancalacqua – c/o Tennis | 12 | 1,4 | 2,0 | 2 | 5,60 | | |
| | | Via Mancalacqua – imbocco Via Filanda | 13 | 1,4 | 2,0 | 2 | 5,60 | | |
| | | Via Martiri del lavoro di Martinelle | 14 | 1,4 | 2,0 | 2 | 5,60 | | |
| | | Via Pelacane | 15 | 2,0 | 1,4 | 1 | 2,80 | | |
| | | Via Pelacane (angolo Piazza Martiri Libertà) | 16 | 2,0 | 1,4 | 2 | 5,60 | | |
| | | Via Sacharov | 17 | 1,4 | 2,0 | 2 | 5,60 | | |
| | | Via Sacharov | 18 | 1,4 | 2,0 | 2 | 5,60 | | |
| | | Via Salazzari | 19 | 2,0 | 1,4 | 2 | 5,60 | | |
| | | Via Stazione | 20 | 2,0 | 1,4 | 2 | 5,60 | | |
| | | Via Ticino | 21 | 1,4 | 2,0 | 2 | 5,60 | | |
| | | Via Voltorno | 22 | 2,0 | 1,4 | 2 | 5,60 | | |
| | | Via Voltorno | 23 | 1,4 | 2,0 | 2 | 5,60 | | |
| | Palazzolo | Via Angiolieri | 41 | 2,0 | 1,4 | 2 | 5,60 | 33,60 | |
| | | Via Bellevie | 42 | 2,0 | 1,4 | 1 | 2,80 | | |
| | | Via Bellevie | 43 | 2,0 | 1,4 | 1 | 2,80 | | |
| | | Via Cavechie (c/o Piazzola Ecologica) | 44 | 2,0 | 1,4 | 1 | 2,80 | | |
| | | Via IV Novembre | 46 | 1,0 | 1,4 | 1 | 1,40 | | |
| | | Via IV Novembre (c/o pesa) | 47 | 1,4 | 2,0 | 2 | 5,60 | | |
| | | Via Prele | 48 | 2,0 | 1,4 | 2 | 5,60 | | |
| Via Prele (c/o Poste) | | 49 | 1,4 | 2,0 | 2 | 5,60 | | | |
| Via S.Giustina (c/o cimitero) | | 50 | 1,0 | 1,4 | 1 | 1,40 | | | |
| Piazza Chiesa | | 61 | 1,0 | 1,4 | 1 | 1,40 | | | |
| San Giorgio | Via Celà | 62 | 2,0 | 1,4 | 1 | 2,80 | 33,60 | | |
| | Via Cherubina | 63 | 2,0 | 1,4 | 2 | 5,60 | | | |
| | Via dei Cipressi (c/o Cimitero) | 64 | 1,0 | 1,4 | 1 | 1,40 | | | |
| | Via Don Castello | 65 | 2,0 | 1,4 | 2 | 5,60 | | | |
| | Via Lugo (San Rocco) | 66 | 2,0 | 1,4 | 1 | 2,80 | | | |
| | Via Santini/L.da Vinci (c/o Gasometro) | 67 | 2,0 | 1,4 | 1 | 2,80 | | | |
| | Via Segradi | 68 | 2,0 | 1,4 | 2 | 5,60 | | | |
| | Via Segradi | 69 | 1,4 | 2,0 | 2 | 5,60 | | | |
| | Piazza della Vittoria | 81 | 1,0 | 1,4 | 1 | 1,40 | | | |
| Sona | Via Casella | 82 | 2,0 | 1,4 | 2 | 5,60 | 36,40 | | |
| | Via Donizetti | 83 | 2,0 | 1,4 | 2 | 5,60 | | | |
| | Via Matteotti | 84 | 2,0 | 1,4 | 2 | 5,60 | | | |
| | Via Monte Spada (c/o Cimitero) | 85 | 1,0 | 1,4 | 1 | 1,40 | | | |
| | Via Roma | 86 | 1,4 | 2,0 | 1 | 2,80 | | | |
| | Via Roma | 87 | 1,4 | 2,0 | 1 | 2,80 | | | |
| | Via S.Quirico (Bosco) | 88 | 2,0 | 1,4 | 2 | 5,60 | | | |
| | Via Valle | 89 | 1,4 | 2,0 | 2 | 5,60 | | | |
| | Via Roma (c/o Scuole Elementari) | 90 | 1,4 | 2,0 | 1 | 2,80 | | | |
| | Luoghi | S.Giorgio | Via Celà (muro di sostegno del vecchio acquedotto) | | 6,0 | 2,5 | | 1 | 15,00 |
| Sona | | Via S.Quirico (recinzione stadio - parte sinistra) | | 2,0 | 1,4 | 27 | 75,60 | 207,50 | |
| | | Via S.Quirico (recinzione stadio - parte destra) | | 2,0 | 1,4 | 9 | 25,20 | | |
| | | Via Roma (Muro recinzione - entrata corte Fedrigo) | | 5,0 | 2,4 | 1 | 12,00 | | |
| | | | | | | | | 352,90 | |

- Centri commerciali e direzionali.

I mezzi pubblicitari da installarsi nelle aree di pertinenza sia pubbliche che private dei centri commerciali e direzionali potranno essere installati fino ad un limite massimo di mq. 3 ogni tre posti auto.

In ogni caso se i posti auto sono collocati a ridosso o nelle immediate vicinanze di strade, dovranno rispettare quanto previsto dal presente Regolamento alla voce “Modalità di installazione”.

- Targhe.

Le targhe indicative di attività imprenditoriali, professionali e associazioni, dovranno essere collocate in appositi porta targhe multipli, installati nell'atrio d'ingresso degli edifici oppure a lato dell'ingresso stesso.

E' fatto divieto di installarne su elementi strutturali, di pregio, o direttamente sul rivestimento.

Le dimensioni delle targhe non dovranno superare cm. 30 x 15, se installate nelle aree di particolare pregio ed importanza.

In assenza di porta targhe, è consentita l'installazione di targhe a parete unicamente per attività libero professionali o di rappresentanza, raggruppate, su un lato dell'ingresso.

La valutazione di eventuali soluzioni alternative è affidata alla Commissione Edilizia Comunale, qualora appaia strettamente necessario.

Dovranno essere previsti materiali tradizionali e compatibili; per le aree di particolare pregio e importanza è escluso l'utilizzo di materiali plastici ad eccezione dei porta targhe che dovranno essere comunque neutri e trasparenti.

MODALITÀ D'INSTALLAZIONE

Il posizionamento di impianti pubblicitari è autorizzato ed effettuato nel rispetto delle norme contenute nel codice della strada (*D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285³*) e nel suo regolamento di esecuzione (*D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495⁵*).

AREE DI PARTICOLARE PREGIO ED IMPORTANZA.

Si considerano località degne di particolare tutela:

- i Centri Storici
- le zone vincolate ai sensi delle leggi 1089/39²¹ e 1497/39²²

Gli impianti che presentino particolari tipologia e complessità tecnica, potranno essere ammessi solo in via eccezionale e previa valutazione da parte della Commissione Edilizia Comunale.

²¹ **L. 01-06-1939, n. 1089** “Tutela delle cose d'interesse artistico e storico” - Pubbl. nella Gazz. Uff. 8 agosto 1939, n. 184.

²² **L. 29-06-1939, n. 1497** “Protezione delle bellezze naturali” - Pubblicata nella Gazz. Uff. 14 ottobre 1939, n. 241.

Il Comune, nelle sue strutture, verificherà la fattibilità o meno del loro inserimento, anche a carattere temporaneo, nel contesto urbano, sotto il profilo dell' idoneità dei materiali e dell'aspetto estetico – ambientale.

L'inserimento di impianti pubblicitari in zone sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi della L. 1497/39¹⁸ e della L. 431/85²³, e a vincolo storico-artistico ai sensi della L. 1089/39¹⁷ è subordinato all'acquisizione del nulla osta da parte della competente Soprintendenza.

²³ **L. 08-08-1985, n. 431** “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale. Integrazioni dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616” - Pubblicata nella Gazz. Uff. 22 agosto 1985, n. 197 e corretta con errata-corrige pubblicata nella Gazz. Uff. 16 settembre 1985, n. 218.

²⁴ **DPR 29-09-1973, n. 602** “Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito” - Pubblicata nella Gazz. Uff. 16 ottobre 1973, n. 268 – S.O. n. 2.

Allegato "B" al REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI. MODELLO di DENUNCIA INIZIO ATTIVITA' (DIA) PER INSTALLAZIONE INSEGNE D'ESERCIZIO E CARTELLI PUBBLICITARI



COMUNE DI SONA

Settore Gestione del Territorio
Piazza Roma, 1 - 37060 SONA
ediliziaprivata@comune.sona.vr.it
www.comune.sona.vr.it

DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA' (D.I.A.)

(ai sensi dell'art. 22, comma 1 - 2 e 3, del D.P.R. n.380/01)

IL DENUNCIANTE:

(cognome e nome o denominazione ditta)
nato a _____ il _____ residente²⁴ a _____ CAP _____
in Via _____ Civico n° _____ tel. _____ fax _____
E-mail _____ Codice fiscale/Partita IVA _____
LEGALE RAPPRESENTANTE (cognome e nome) _____ nato a _____ il _____

in qualità di ²⁵ _____ dell'immobile su cui si intendono svolgere i lavori, sito in
_____ via _____ Civico n° _____
censito in Catasto di Sona - Sezione _____ Foglio _____ Mappali n. _____

DENUNCIA

Di voler realizzare nell'immobile sopraindicato i seguenti interventi non riconducibili all'elenco di cui all'art.10 e all'art.6 del D.P.R. 380/01 e precisamente:

- Manutenzione straordinaria** (art.3, lett,b) del D.P.R. n. 380/01)
- Restauro e Risanamento conservativo** (art.3, lett,c) del D.P.R. n. 380/01)
- Ristrutturazione edilizia rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Sono compresi in questa categoria gli interventi di demolizione e ricostruzione con stessa volumetria e sagoma di quello preesistente.** (art.3, lett,d) del D.P.R. n. 380/01)
- Opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti, consistenti in rampe o ascensori esterni ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;**
- Recinzioni, muri di cinta e cancellate;**
- Opere interne a singole unità immobiliari, che non rientrino in altre categorie di intervento;**
- Tinteggiatura del fabbricato, con allegati i campioni colore (solo nelle zone soggette a BB.AA);**
- Impianti tecnologici che si rendono indispensabili, sulla base di nuove disposizioni, a seguito della revisione o installazione di impianti tecnologici;**
- Installazione di cartelli, insegne, segnali di territorio privati, purché conformi alle disposizioni del Regolamento Comunale o del Codice della Strada;**
- Opere ed interventi previsti dall'art.9, comma 1, della L.122/89, in deroga allo strumento urbanistico, con definizione del vincolo di pertinenzialità previsto dal citato disposto di legge;**
- Varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio e non violino le eventuali prescrizioni stabilite dal permesso di costruire** (art.22, comma 2 del D.P.R. n. 380/01)
- Altro:** _____
- TARDIVA per le suddette opere in corso di esecuzione art. 37, comma 5, D.P.R. n. 380/01;**

²⁴ Per le Società o enti indicare la sede legale.

²⁵ Proprietario, usufruttuario o titolare di altro diritto sull'immobile oggetto dell'intervento.

- 4) **Autorizzazione Idrogeologico-forestale:**
- Viene richiesta l'autorizzazione idrogeologico-forestale ai sensi dell'art. 20 della L.R. 58/94;
 - Non è richiesta l'autorizzazione trattandosi di immobile non assoggettato a vincolo idrogeologico di cui al R.D. 3267/192;
 - Ha già ottenuto l'autorizzazione idrogeologico-forestale che si allega alla presente;
- 5) **Autorizzazione deroga C.d.S.:**
- Viene richiesta l'autorizzazione in deroga ai sensi dell'art. 46, comma 6 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada (DPR 459/92) per l'accesso esistente ed autorizzato che non sia tecnicamente possibile adeguare alle disposizioni di cui all'art. 22 del C.d.S.;
 - E' conforme al D.Lgs. 285/92 e D.P.R. 495/92 (Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione e Attuazione). In particolare gli accessi sono conformi alle disposizioni dell'art. 46 del predetto regolamento di esecuzione;
- 6) **Prevenzione Incendi:**
- E' stato acquisito il parere di conformità di prevenzione incendi al Comando provinciale VV.FF., che si allega alla presente;
 - le opere in progetto non sono soggette al nulla osta dei VV.FF. in quanto non rientranti tra le attività indicate nel D.M. 16/02/82 e DPR 26/05/59, N. 689 e successive modificazioni;
- 7) **Regolamento d'Igiene e Edilizio:**
- E' stato acquisito il parere dell'Azienda ULSS 22, che si allega alla presente;
 - Autocertifica ai sensi dell'art. 23, del D.P.R. n. 380/01 la conformità del presente progetto alle norme del P.R.G. vigente e adottato, al Regolamento Edilizio, nonché a quelle di sicurezza e quelle igienico sanitarie;
 - le opere in progetto non sono soggette alle disposizioni del regolamento d'igiene;
- 8) **L. 13/89:** che il progetto è stato redatto in conformità alle norme di cui alla legge 9/01/1989, n. 13, recante "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati", ai Regolamenti di attuazione e successive modifiche ed integrazioni. E' a conoscenza che l'approvazione del progetto non costituisce approvazione definitiva ai sensi del D.M. 236/89 (in quanto non possono essere controllabili tutti i particolari costruttivi ed i dettagli tecnici previsti dalla citata normativa), la quale potrà avvenire invece solo in sede di abitabilità. Si impegna inoltre a produrre una nuova dettagliata proposta di idonea soluzione alternativa, qualora nel corso dei lavori si verificasse qualche difficoltà alla realizzazione di quanto prescritto.
- 9) **L. 46/90 – art.107 D.P.R. 380/01 (impianti tecnici):**
- le opere in progetto sono soggette alle prescrizioni di cui alla legge 5/03/90, n. 46, pertanto allega alla presente progetto redatto da tecnico abilitato;
 - le opere in progetto non sono soggette alle prescrizioni di cui alla legge 5/03/90, n. 46 in quanto non rientranti nella casistica prevista all'art. 4 del Regolamento di Attuazione approvato con DPR 6/12/91, N. 447.
- 10) **L. 10/91- art.122 del D.P.R. 380/01 (impianti di riscaldamento):**
- le opere in progetto sono soggette alle prescrizioni di cui alla legge 09/01/91, n. 10, pertanto allega alla presente progetto redatto da tecnico abilitato;
 - le opere in progetto non sono soggette alle prescrizioni di cui alla legge 09/01/91, n. 10.
- 11) **L. 1086/71 – art.65 del D.P.R. 380/01 (cementi armati):**
- le opere in progetto sono soggette alle prescrizioni di cui alla legge 1086/71, pertanto allega alla presente copia dell'avvenuto deposito del progetto strutturale;
 - le opere in progetto non sono soggette alle prescrizioni di cui alla legge legge 1086/71.
- 12) **L. 447/95 (tutela da inquinamento acustico):**
- le opere in progetto rispettano le prescrizioni di cui di cui alla legge 447/1995 e relativi regolamenti attuativi, pertanto si allega autocertificazione inerente la previsione dell'impatto acustico/ del clima acustico prevista dall'art. 8 della predetta della legge;
 - le opere in progetto non sono soggette alle prescrizioni di cui alla legge 447/1995 e relativi regolamenti attuativi.
- 13) le opere in progetto rispettano - non rispettano le prescrizioni previste dalla L. 36/01 e dalla L.R. 27/93 (**fasce di rispetto da elettrodotti esistenti**).
- 14) le opere in progetto rispettano - non rispettano le prescrizioni previste dalle N.T.A. vigenti e dal Codice della Strada in relazione alle **fasce di rispetto stradali**.
- 15) le opere in progetto rispettano - non rispettano le prescrizioni previste dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 7949/1989 (**distanze da allevamenti intensivi**).
- 16) la progettazione è conforme - non è conforme a quanto prescritto dalla nuova classificazione Zona 3 sismica di cui al comma 1, art. 2 del Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20/03/2003 "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normativa tecnica per la costruzione in zona sismica" (G.U. n. 105 del 8 maggio 2003); e quindi il sottoscritto dichiara di avvalersi - non avvalersi delle **disposizioni tecniche in materia di strutture antisismiche**.
- 17) l'esecuzione delle opere sopra descritte:
- non è subordinata** alla corresponsione del contributo costruzione art. 16 del D.P.R. n. 380/01;
 - è subordinata** alla corresponsione del contributo di costruzione ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 380/01, così determinato:
- A) ONERI DI URBANIZZAZIONE:**
- Versamento in unica soluzione di Euro _____ di cui :
 - Urbanizzazione primaria Euro _____;
 - Urbanizzazione secondaria Euro _____;
 - Versamento rateizzato di complessivi Euro _____ con le seguenti modalità:

- Prima rata pari a 1/4 del contributo dovuto Euro _____ **già versata ed allegata al momento della presentazione della D.I.A.;**
- Seconda rata pari a Euro _____ entro sei mesi dalla data di presentazione;
- Terza rata pari a Euro _____ entro dodici mesi dalla data di presentazione;
- Quarta rata pari a Euro _____ entro diciotto mesi dalla data di presentazione;

B) COSTO DI COSTRUZIONE

- Versamento in unica soluzione di complessivi Euro _____;
- Versamento rateizzato di complessivi Euro _____ con le seguenti modalità:
 - Prima rata pari a 1/6 del contributo dovuto Euro _____ **già versata ed allegata al momento della presentazione della D.I.A.;**
 - Seconda rata pari a Euro _____ entro sei mesi dalla data di presentazione;
 - Terza rata pari a Euro _____ entro dodici mesi dalla data di presentazione;
 - Quarta rata pari a Euro _____ entro diciotto mesi dalla data di presentazione;
 - Quinta rata pari a Euro _____ entro ventiquattro mesi dalla data di presentazione;
 - Sesta rata pari a Euro _____ entro trenta mesi dalla data di presentazione;

Il pagamento degli oneri di urbanizzazione e costo di costruzione dovrà avvenire per intero all'atto di presentazione della D.I.A. stessa oppure in modo rateale secondo quanto sopra indicato. In tal caso alla presentazione della D.I.A., dovrà essere prodotta idonea fideiussione bancaria o polizza assicurativa, di importo pari a Euro _____ aventi le caratteristiche di legge.

In ogni caso il saldo degli oneri dovrà avvenire non oltre il termine previsto per la richiesta del certificato di agibilità.

Modalità di Versamento dei contributi:

I versamenti dei contributi sopra specificati dovranno essere effettuati presso lo **Sportello del Banco Popolare di Verona e Novara – Filiale di Sona**, utilizzando i moduli disponibili presso l'Ufficio Edilizia Privata.; Nella causale di versamento dovranno essere specificate il numero della pratica e il dettaglio dei singoli importi con la relativa descrizione.

In caso di dichiarazioni non veritiere nella relazione che precede, il sottoscritto è a conoscenza del fatto che l'Amministrazione comunale ne darà comunicazione al competente Ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari, nonché all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 23, comma 6, del D.P.R. n.380/01.

Si impegna altresì ad emettere un certificato di collaudo finale che attesti la conformità delle opere eseguite al progetto allegato e produrne copia al Comune in allegato alla dichiarazione di fine lavori, nonché ad adempiere agli obblighi di cui alle Leggi 1086/71 (opere in cemento armato e assimilabili), 10/91 (contenimento dei consumi energetici), 46/90 (impianti tecnici), D.P.R. 425/94 (abitabilità), Leggi 13/89 e 104/92 (barriere architettoniche), DPR 37/98 e D.M. 04.05.1998 (prevenzione incendi), Legge 447/95 e relativi decreti attuativi (inquinamento acustico), D.Lgs. 152/99 (tutela delle acque, scarichi).

Data _____

IL PROGETTISTA

(timbro e firma)

(SOLO NEL CASO DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA)

I sottoscritti ai fini e per gli effetti dei contenuti previsti dall'art.29 del D.P.R. 380/2001, dichiarano di essere a conoscenza delle opere e dei lavori previsti dalla presente Denuncia di Inizio Attività e della rispondenza delle opere da realizzare alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano, nonché asseverano, unitamente al Committente, che i lavori già realizzati in cantiere sono rispondenti agli elaborati grafici allegati alla presente ed agli atti autorizzativi precedentemente rilasciati.

Il Costruttore _____

Il Direttore dei Lavori _____

Allegati alla presente DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA':

| | |
|--|---|
| ELABORATI GRAFICI in n. 3 copie (n. 4 copie nel caso di richiesta di parere ambientale) | . |
| RELAZIONE TECNICA in n. 1 copia (n. 3 copie nel caso di richiesta di parere ambientale) | . |
| DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA con angoli delle riprese in 1 copie (n. 3 copie nel caso di richiesta parere ambientale) | . |
| Atto notarile attestante la proprietà degli immobili oggetto la presente pratica o altro documento attestante l'avente titolo alla realizzazione delle opere | . |
| Fotocopia del documento d'identità ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000 | . |
| Modello ISTAT (per nuove costruzioni, ampliamenti, ecc.) | . |
| Ricevuta del versamento postale di € 50,00 per diritti di segreteria, c/c. n. 18358374 intestato a Comune di Sona - Servizio di Tesoreria - 37060 Sona VR. | . |
| Attestazione del versamento della sanzione amministrativa pari a € 516.46 (nel caso di D.I.A. Tardiva) da effettuarsi presso lo Sportello del Banco Popolare di Verona e Novara – Filiale di Sona, utilizzando i moduli disponibili presso l'Ufficio Edilizia Privata | . |
| Campione del colore da realizzare su cartoncino con formato max A4, in n. 2 Copie . (E' vietata la presentazione su supporti rigidi e di grosse dimensioni) | . |
| Vincolo notarile pertinenziale ai sensi della L.122/89 | . |
| Documentazione relativa la DENUNCIA DEI CEMENTI ARMATI | . |
| Documentazione relativa il DEPOSITO L.10/91 | . |
| Documentazione relativa il deposito della documentazione DI PREVISIONE IMPATTO ACUSTICO | . |
| Documentazione rilasciata dall'Impresa Costruttrice prevista dalla "legge BIAGI" | . |
| ALTRI DOCUMENTI | |
| I progetti da realizzare nei Centri Storici e nelle Corti Rurali devono essere redatti in scala 1:50 e contenenti particolari in scala 1:20 di gronde, contorni delle aperture e particolari architettonici specificanti i materiali da adoperare; | . |
| Nelle Zone "E-Agricola" deve essere allegato il certificato catastale rilasciato dall'UTE con la classificazione della qualità colturale dell'intero fondo rustico | . |
| Attestazione IRA relativa la qualifica di Imprenditore Agricolo e certificazione Camerale dei componenti l'Azienda | . |
| Relazione Agronomica | . |
| Vincolo notarile di destinazione d'uso ai sensi dell'art. 6, ultimo comma della L.R.24/85 (COSTRUZIONE ANNESSI RUSTICI) | . |
| Vincolo notarile "non aedificandi" e di destinazione d'uso, ai sensi dell'art.8 e art.3, comma 2 della L.R. 24/85 (COSTRUZIONI RESIDENZIALI) | . |
| Planimetria del fondo rustico con l'indicazione di tutti i manufatti realizzati sia ad uso abitativo che annesso rustico, gli atti autorizzativi che ne hanno concesso la realizzazione e la dimostrazione analitica del calcolo della superficie coperta e del volume realizzato e a realizzare | . |

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO EDILIZIA PRIVATA

La domanda potrà essere presentata al protocollo solo dopo la verifica della documentazione da parte dell'Ufficio Tecnico Edilizia Privata, nei giorni di LUNEDI' e MARTEDI' dalle ore 10.30 alle ore 12.30 e il GIOVEDI' dalle ore 16.00 alle ore 18.00.
Ai soli fini della completezza documentale, nulla osta al protocollo.

Sona li _____

**IL TECNICO RICEVENTE e
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO per la presente Denuncia**

VERIFICA PRESUPPOSTI D.I.A.

- Ammissibile vista ed esaminata la documentazione prodotta;
- Sospesa per richiesta elementi e/o documenti integrativi. Comunicazione in data _____ Prot. n. _____;
- Non ammissibile con la seguente motivazione: _____

Sona li _____

IL TECNICO ISTRUTTORE

Allegato "C" al REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI.
MODELLO DICHIARATIVO PER NUOVA INSTALLAZIONE O PROROGA ANNUALE

| | | |
|-----------------------|-----------------|------------------------|
| Riservato all'Ufficio | Permesso: _____ | Posizione ruolo: _____ |
|-----------------------|-----------------|------------------------|

La Ditta _____, Cod. Fisc./Partita IVA _____;
 con sede in _____ Via _____ n° _____,
 legale rappresentante _____, nato a _____ il _____,
 ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 15/11/1993, n. 507²,

DICHIARA DI

Esporre in forma temporanea dal _____._____ al _____._____

Oppure

Esporre in forma permanente dal _____._____

I seguenti mezzi pubblicitari:

| | | | | | |
|----------|---------------------------------------|-------------|--------------------|----------------------------|-------------|
| A | Luogo esposizione: Via _____ n° _____ | | | Categoria strada: _____ | |
| | Descrizione Pubblicitaria: _____ | n° _____ | Tipologia _____ | Dimensioni _____ | Mq _____ |

| | | | | | |
|----------|---------------------------------------|-------------|--------------------|----------------------------|-------------|
| B | Luogo esposizione: Via _____ n° _____ | | | Categoria strada: _____ | |
| | Descrizione Pubblicitaria: _____ | n° _____ | Tipologia _____ | Dimensioni _____ | Mq _____ |

| | | | | | |
|---|---------------------------------------|-------------|--------------------|----------------------------|-------------|
| C | Luogo esposizione: Via _____ n° _____ | | | Categoria strada: _____ | |
| | Descrizione Pubblicitaria: _____ | n° _____ | Tipologia _____ | Dimensioni _____ | Mq _____ |

| | | | | | |
|---|---------------------------------------|-------------|--------------------|----------------------------|-------------|
| D | Luogo esposizione: Via _____ n° _____ | | | Categoria strada: _____ | |
| | Descrizione Pubblicitaria: _____ | n° _____ | Tipologia _____ | Dimensioni _____ | Mq _____ |

| | | | | | |
|---|---------------------------------------|-------------|--------------------|----------------------------|-------------|
| E | Luogo esposizione: Via _____ n° _____ | | | Categoria strada: _____ | |
| | Descrizione Pubblicitaria: _____ | n° _____ | Tipologia _____ | Dimensioni _____ | Mq _____ |

ANNOTAZIONI: _____

| |
|-----------------|
| CALCOLO IMPOSTA |
|-----------------|

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| DATA: _____ li _____._____ | FIRMA DEL DICHIARANTE _____ |
|----------------------------|--------------------------------|

NOTA BENE: LA PRESENTE DICHIARAZIONE DEVE ESSERE CONSEGNATA PRIMA DELL'ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CONTESTUALMENTE ALL'ATTESTAZIONE DI AVVENUTO PAGAMENTO AL SERVIZIO CHE GESTISCE LA PUBBLICITA' (Comune o Concessionario).